

CONSIGLIO di STATO - (si alla richiesta di accesso alla cartella clinica avanzata dall'ex coniuge)

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del diniego opposto dall'ospedale alla richiesta di accesso alla cartella clinica dell'ex coniuge.

In particolare è stato affermato che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità e che il coniuge (marito) ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari per corroborare, fin dall'inizio, una valida azione giudiziaria volta all'annullamento del vincolo matrimoniale. Tanto perché in presenza della detta situazione deve "ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario.

Consiglio di Stato - Sezione V - Sent. n. 5374 del 28.10.2008 omissis

FATTO

Con atto notificato il 31 gennaio, il 5 e l'11 febbraio 2008, depositato il 22 seguente, il signor X.

X. ha appellato la sentenza 24 dicembre 2007 n. 399 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, notificata il 2 gennaio 2008, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso il diniego opposto in data 27 luglio 2007 dall'Ospedale di Bolzano alla sua domanda di rilascio di copia della cartella clinica della signora Y. Y. . Premesso che egli è stato coniugato con la medesima dal 1987 al 1996, quando è stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che ha avanzato detta domanda dubitando della validità del vincolo religioso a causa della perdurante instabilità psicologica della signora Y. (dove numerosi ricoveri nel corso e dopo il matrimonio) ed intendendo instaurare ed istruire un giudizio presso il Tribunale ecclesiastico per l'accertamento della invalidità del matrimonio stesso, a sostegno dell'appello ha dedotto:

1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, contraddittoria motivazione, falso presupposto, sviamento, con riferimento all'individuazione dei diritti contrapposti ed alla valutazione del "pari rango" tra questi ultimi.

Il primo giudice muove dal falso presupposto che le ragioni indicate nell'istanza di accesso consisterebbero unicamente nel poter valutare la fondatezza della domanda introduttiva di un'eventuale azione di annullamento del matrimonio religioso, sicché a fronte di tale interesse ha ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata. Diversamente, l'interesse dedotto era quello all'accertamento giudiziale della validità o meno dello stesso vincolo, mentre la possibilità di una valutazione della fondatezza della introducenda domanda è atto dovuto da chi intende intraprendere un'azione al fine di evitare di incorrere in responsabilità per contenzioso temerario. Quindi è l'esigenza di conoscere lo stato e l'evoluzione della salute mentale della moglie che va comparata col diritto alla riservatezza della medesima al fine di valutarne la parità di rango. D'altro canto, l'accertamento o meno della invalidità o meno del matrimonio - nella specie stipulato secondo l'ordinamento canonico - costituisce aspetto appartenente alla sfera intima e religiosa dell'essere umano e, pertanto, un diritto all'auto determinazione nella propria sfera religiosa, meritevole di essere annoverato nei "diritti della personalità ovvero nelle libertà fondamentali ed inviolabili" costituzionalmente garantiti, rispetto ai quali ai sensi degli artt. 92 e 60 citati appare legittimo sacrificare il diritto alla riservatezza.

2.- Falso presupposto, contraddittoria motivazione, sviamento, eccesso di potere, violazione artt. 24, 25 e 111, nonché 7 e 8 della Costituzione.

Le considerazioni del TRGA sul processo religioso, secondo cui in sede istruttoria sarebbero ammessi altri mezzi di prova, quali interrogatorio delle parti, prove testimoniali e perizie, sono errate e fuorvianti sia perché il canone 1504 del codex iuris canonici e l'art. 121 della dignitas connubii richiedono a pena di inammissibilità che il libello introduttivo contenga l'indicazione dei fatti e delle prove posti a fondamento di quanto asserito, sicché in mancanza di una prova scritta, di natura tecnica, qual è la cartella clinica, l'appellante si esporrebbe al rischio di vedersi dichiarare inammissibile la domanda, sia perché è contrario ad ogni ordinamento giuridico privare a priori un soggetto della prova di un fatto a fondamento del diritto, supremo ed incompressibile, all'azione ed alla difesa. Ciò a maggior ragione in un procedimento peculiare qual è quello di diritto canonico, in cui difetta la possibilità per il Tribunale ecclesiastico di acquisire direttamente documentazione probatoria, non sono esperibili prove quali la perizia o l'interrogatorio su soggetto che si ritiene "incapace" senza la collaborazione dell'interessato, come deve presumersi accadrebbe nella specie, e l'assenza del convenuto non incide sulle asserzioni dell'attore, né come ammissione né come negazione, e la questione si decide sulla base delle prove raccolte ed offerte dal ricorrente, ond'è che nella mancata costituzione del soggetto la perizia dovrebbe essere eseguita sugli atti ossia, nel caso in esame, sulla cartella clinica.

3.- Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2,3,8,19, 24, 25 e 111 Cost., violazione e falsa

applicazione degli artt. 92 e 60 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

E' ben vero che i dati sensibili riguardanti la sfera della salute della signora Y. necessitano di una particolare tutela, ma non si può prescindere dal fatto che negare l'accesso a tali dati avrebbe la conseguenza inaccettabile della violazione dei principi costituzionali in materia di libera professione di fede, autodeterminazione religiosa, diritto alla difesa ed all'azione, nonché del dettato del D.Lgs. n. 163 del 2003, avente il fine della protezione dei dati personali, ma che non pone la riservatezza di questi come valore supremo ed incompressibile, anzi ha il precipuo scopo di indicare la strada per il contemperamento degli interessi coinvolti.

Con atto notificato il 29 febbraio e 6 marzo 2008, depositato il 5 marzo 2008, la signora Y. si è costituita in giudizio e, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 23 bis, lett. d), della legge n. 1034 del 1971, essendo stato depositato il 22 febbraio 2008, ossia dopo la scadenza del termine dimezzato di 15 giorni dalla data di notifica del 5 febbraio 2008, ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza appellata laddove ha respinto la sua eccezione di inammissibilità o irricevibilità del ricorso di primo grado per inesistenza della notifica nei confronti dell'Ospedale di Bolzano, in persona del Direttore sanitario, sfornito di personalità giuridica e capacità di stare in giudizio, e non dell'Azienda sanitaria di Bolzano, in persona del Direttore generale, unica legittimata passivamente, la cui costituzione non ha effetti sananti al pari della notifica dell'appello nei suoi confronti. Ha poi replicato nel merito ai motivi di gravame.

Con memorie del 20 e 22 maggio 2008 le parti hanno insistito nelle rispettive tesi e richieste, l'appellante replicando replicando altresì alle eccezioni e controdeduzioni avversarie.

All'odierna udienza pubblica l'appello è stato posto in decisione.

Com'è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto degli appelli - principale ed incidentale - in esame la sentenza 24 dicembre 2007 n. 399 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con la quale è stato respinto il ricorso dell'appellante principale, signor X. X. , avverso il diniego opposto in data 27 luglio 2007 dall'Ospedale di Bolzano alla sua domanda di rilascio di copia della cartella clinica dell'ex coniuge, signora Y Y. .

In primo luogo, occorre trattare l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per tardività del deposito, sollevata dall'appellata in relazione alla dimidiazione dei termini processuali disposta dall'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.

L'eccezione va respinta. Difatti la materia dell'accesso ai documenti amministrativi non rientra tra quelle elencate nel primo comma della norma invocata, per le quali il secondo comma stabilisce la riduzione a metà dei termini processuali ad eccezione di quelli per la proposizione del ricorso. Né di certo l'Azienda sanitaria può essere annoverata tra le "autorità indipendenti" di cui alla lettera d) dello stesso primo comma. Inoltre, detta materia è disciplinata dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990, il quale nulla dispone in ordine ad uno specifico termine per il deposito del ricorso, sicché si rende al riguardo applicabile il termine ordinario di trenta giorni. In secondo luogo, dev'essere esaminato l'appello incidentale, poiché in caso di accoglimento resterebbe paralizzata l'azione dell'appellante principale. In tal modo la signora Y. ripropone, infatti, l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti dell'Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano, essendo stato detto atto introduttivo notificato invece nei confronti dell'Ospedale di Bolzano, in persona del Direttore sanitario, sfornito di personalità giuridica e, dunque, di legittimazione passiva.

Il primo giudice, premesso che risultava evocato in giudizio l'organo emanante l'atto impugnato e che la giurisprudenza tanto consente, ha rilevato che la costituzione in giudizio dell'Azienda aveva sanato ogni irrivalità, giacché la notifica effettuata non poteva considerarsi inesistente.

Al riguardo, la Sezione osserva che è pur vero che la notificazione dev'essere effettuata all'organo dotato di rappresentanza esterna ed unitaria dell'amministrazione emanante (nella specie l'Azienda sanitaria), ma è altrettanto vero, da un lato, che la giurisprudenza ammette come valida la notifica nei riguardi non dell'ente ma dell'organo, specie quando questi - come nel caso de quo l'Ospedale - abbia rilevante autonomia (cfr. Cons. St., Sez. IV, 18 marzo 1997 n. 280); e, dall'altro lato, in ogni caso la drastica tesi sostenuta dall'appellante incidentale contrasta col generale principio della sanabilità, per raggiungimento dello scopo, dei vizi (riferiti, tra l'altro, all'erronea individuazione del destinatario) mediante la costituzione in giudizio del medesimo destinatario, di cui è espressione l'art. 164 cod. proc. civ.. Invero, la notificazione deve ritenersi inesistente qualora sia effettuata in luoghi o nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione col destinatario, mentre è nulla o semplicemente irregolare, perciò comunque sanabile, se sia stata effettuata in luogo o nei confronti di una persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, però pur sempre aventi un riferimento con il destinatario (cfr. Cons. St., Sez. IV, 7 luglio 2000 n. 3819).

L'appello incidentale dev'essere pertanto respinto.

In merito all'appello principale, va ricordato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa ha ritenuto, ai sensi dell'art. 24, settimo comma, della legge n. 241 del 1990, nel testo attualmente vigente, e dell'art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ivi richiamato, che nella specie non fosse ravvisabile in concreto un idoneo interesse, di rango almeno pari a quello alla tutela della riservatezza in tema di cartelle cliniche, nelle esigenze, prospettate dal signor X. , di valutare la fondatezza di un'eventuale domanda introduttiva di un'azione di scioglimento del vincolo religioso del matrimonio. Ciò dal momento che il ricorrente avrebbe potuto valutare la sussistenza degli estremi per iniziare tale azione prescindendo dall'acquisizione di dette cartelle cliniche, basandosi su circostanze di fatto a sua diretta conoscenza e poi formulare al Tribunale competente il "libello" indicando per sommi capi le ragioni per cui ritenga la nullità del proprio matrimonio religioso, da dimostrare successivamente, attraverso i mezzi di prova ammessi nel processo canonico. In altri termini, il

primo giudice ha ritenuto che i documenti richiesti, contenenti dati sensibili, non fossero "strettamente indispensabili" per curare o difendere i propri interessi, come invece richiesto dal cit. art. 24, co. 7.

Va altresì ricordato che la Sezione ha già avuto modo di trattare fattispecie analoga. In particolare, ha affermato che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce "una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità" e che "l'originario ricorrente ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall'inizio, una valida azione giudiziaria volta all'annullamento del vincolo matrimoniale". Tanto perché in presenza della detta situazione deve "ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario". E' difatti rilevante ai fini in questione che "attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa", e, di contro, irrilevante che non sia stato ancora attivato il giudizio di nullità, giacché è "sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale". Quanto, poi, al carattere non nazionale e non statutale dei Tribunali ecclesiastici, è stato osservato, in base all'art. 8, comma 2 (secondo cui "le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello..."), della legge 25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'accordo stipulato a Roma il 18 febbraio 1984, c. d. accordo madamense, il quale modifica il Concordato Lateranense), che le decisioni in parola "se pure rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali", con la conseguenza che "l'intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio" (cfr. questa Sez. V, 14 novembre 2006 n. 6681).

La Sezione condivide tuttora le riportate argomentazioni e conclusioni, le quali si attagliano puntualmente al caso in esame. Non può, invero, assumere giuridico rilievo il fatto che l'attuale appellante abbia già ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio: se è vero che l'esistenza e la validità del matrimonio costituiscono di regola un presupposto della sentenza di divorzio, è altrettanto vero che nel relativo giudizio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di dar luogo a giudicato. Ne deriva che, quando - come è nella specie - in detto giudizio non sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della sentenza di nullità del matrimonio, sicché la stessa sentenza di cessazione degli effetti suindicati non impedisce la delibabilità della sentenza del Tribunale ecclesiastico che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni concordatari assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi (cfr. Cass., Sez. I, 23 marzo 2002 n. 4202).

Per le su estese considerazioni l'appello principale dev'essere accolto. Pertanto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, sia pure nei limiti dell'ostensione delle cartelle cliniche relative al periodo di durata del matrimonio, vertendosi in tema di possibile incapacità nuziale, va ordinato all'Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano-Ospedale di Bolzano di consentire l'accesso mediante estrazione di copia delle menzionate cartelle cliniche.

Le peculiarità della vicenda consiglia la compensazione tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello principale in epigrafe, respinge l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie per quanto di ragione il ricorso di primo grado ed ordina all'Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano-Ospedale di Bolzano, in persona del Direttore generale in carica, di esibire i documenti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 giugno 2008 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Iannotta Presidente

Klaus Dubis Consigliere

Claudio Marchitello Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

Angelica Dell'Utri Costagliola Consigliere, estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

omissis

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/08

omissis